



DECRETO 2 luglio 1986 n. 74 (pubblicato il 4 luglio 1986)

Ratifica Decreto 28 maggio 1986 n. 63 (chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali)

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 24 giugno 1986 il Decreto Reggenziale n. 63 del 28 maggio 1986 apportando emendamenti per cui il testo definitivo del Decreto Reggenziale è il seguente:

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il 2° comma dell'art. 45 della Legge n. 111 del 2 dicembre 1982 modifica con Legge n. 119 del 21 dicembre 1984;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 maggio 1986;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

I titolari di licenza commerciale effettuano la chiusura obbligatoria dei propri esercizi nella giornata di domenica e mercoledì di ogni settimana ed in occasione delle festività infrasettimanali.

Nel caso di settimana nel corso della quale è prevista una festività la ulteriore chiusura infrasettimanale non viene effettuata.

Le festività sono le seguenti:

1° gennaio 1° maggio 3 settembre

6 gennaio Ascensione 1° ottobre

5 febbraio Corpus Domini 1° novembre

19 marzo 29 giugno 8 dicembre

25 marzo 28 luglio 25 dicembre

1° aprile 15 agosto 26 dicembre

Lunedì dell'Angelo

Art. 2

In deroga a quanto stabilito all'articolo precedente la chiusura infrasettimanale è limitata al pomeriggio del mercoledì per gli esercizi appartenenti alle seguenti tabelle merceologiche:

I - VI - XI - XIV - XX - XXV - XXXIII - 10 Spec. - 17 Spec.

Per gli esercizi situati nella zona I la chiusura nel giorno di giovedì qualora coincida con un giorno festivo è facoltativa.

E' inoltre facoltativa la chiusura domenicale, infrasettimanale e festiva infrasettimanale per i negozi interessati al flusso turistico, nel periodo 1° aprile - 1° ottobre, ad esclusione degli esercizi appartenenti alle seguenti tabelle merceologiche: I -II - III - IV - V - VI - XXV.

Art. 3

Effettuano la chiusura come sotto indicato gli esercizi appartenenti alle seguenti tabelle merceologiche:

Tab. IV (prodotti ittici) Domenica e Lunedì

Tab. X (arredamenti) Martedì mattina

Tab. XXI - 12, 13 e 14 spec. (auto, moto e cicli) Domenica e Sabato

Tab. XXXVIII (carburanti e lubrificanti) due giorni di chiusura settimanale a turno fissati dall'Ufficio Commercio sentito il titolare dell'esercizio

Tab. XL - XLI - XLII - XLIII (bar, ristorante, pizzeria, osteria) un solo giorno di chiusura fissato dall'Ufficio Commercio sentito il titolare dell'esercizio

Tab. 16 spec. (ferramenta) Domenica e Sabato pomeriggio

Tab. 18 spec. (fiaschetteria) Domenica e Martedì pomeriggio

Tab. 23 spec. (edicola) Domenica pomeriggio e Mercoledì pomeriggio

Grossisti in genere. due giorni facoltativi a scelta.

Art. 4

Gli esercizi con più tabelle merceologiche effettueranno la chiusura in dipendenza dell'attività prevalente. In caso di incertezza il giorno di chiusura viene determinato dall'Ufficio Commercio sentito il titolare dell'esercizio.

I giorni di chiusura devono risultare da apposito cartello esposto in modo evidente sul luogo di esercizio e visibile, dall'esterno dell'esercizio stesso.

Art. 5

La presente normativa non è applicabile nella zona L1 e L2.

Art. 6

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono passibili delle sanzioni previste all'art. 45, 5° comma, della Legge 2 dicembre 1982 n. 111, modificata con Legge 21 dicembre 1984 n. 119.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 luglio 1986/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Marino Venturini - Ariosto Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva